

## **Lettera Circolare del Ministero dell'Interno n. P2216 /4122/1 SOTT. 1 DEL 29/11/1995**

***Misure di sicurezza equivalenti per la deroga in via generale al punto 20.4.2 del D.M. 9/4/1994 (numero dei piani serviti da una sola scala).***

### **CASO A**

Attività ricettiva limitata ai primi 6 piani fuori terra, e gli ulteriori piani oltre il 6°, comunque pertinenti, non sono adibiti ad alloggio per gli ospiti e/o per il personale dipendente, nè a spazi comuni per il pubblico.

#### **Condizioni di sicurezza equivalente:**

- a) Scala protetta avente caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 60;
- b) Solaio comune tra il 6° e 7° piano resistente al fuoco con caratteristiche almeno REI 60;
- c) Impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio a protezione di tutti i locali dell'attività.

### **CASO B**

Attività ricettiva estesa oltre il 6° piano fuori terra.

Condizioni di sicurezza equivalente:

- a) Scala protetta avente caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 60, se è garantito l'accostamento dell'autoscala dei vigili del fuoco, oppure scala a prova di fumo di pari caratteristiche di resistenza al fuoco, superficie lorda di ciascun piano servito dalla scala (escluso il piano terra) non superiore a 250 mq, calcolata detraendo la superficie di terrazzi e del vano scala;
- b) Percorso di piano tra le porte delle camere e la scala limitato a 15 metri;
- c) Porte delle camere con caratteristiche RE 30 e dotate di dispositivi di autochiusura;
- e) Impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio a protezione di tutti i locali dell'attività;
- f) Solai di piano con caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a REI 50.